

ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

redatto ai sensi del D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii.

PARTE SPECIALE


REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO

Versione	12
Dirigente delegato	Direttore Generale
Organo di approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione	28 gennaio 2026

Proprietà intellettuale: è fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione, copia, modifica, diffusione, riutilizzo, anche parziali, del presente documento salva preventiva autorizzazione scritta di Acquedotto Poiana S.p.A. Il presente documento è reso disponibile alla consultazione di tutti i portatori di interesse tramite bacheca aziendale e pubblicazione sul sito web www.poiana.it.

Indice

1	PREMESSA.....	1
2	LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA DI INTERESSE PER LA SOCIETA'	3
3	SANZIONI.....	6
4	ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: GENERALITA'	7
5	LA REALTÀ CONSIDERATA	8
6	LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.	8
7	SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	9
	7.1 PREMESSA.....	10
	7.2 IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI	10
	7.3 DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA.....	11
	7.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	12
	7.5 REGOLE GENERALI.....	13
	7.6 SISTEMA DISCIPLINARE.....	15
	7.7 POLICY WHISTLEBLOWING.	16
8	SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE	16
9	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
	9.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV	18
	9.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	19
10	INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO.....	20
	10.1 REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01	20
	10.2 REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01	21
	10.3 REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER D.LGS. 231/01.....	21
	10.4 REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01	21
	10.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 D.LGS. 231/01)	21
	10.6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/01).....	22
	10.7 REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01	22
	10.8 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01	22
	10.9 REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/01)	22

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 1 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

1 PREMESSA

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la società Acquedotto Poiana spa (di seguito, per semplicità, anche solo "Poiana" o la "Società") si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. 231/01 in relazione ai reati previsti dall'art. 25 sexies del D.Lgs 231/01.

Nelle specifiche matrici di mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell'integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l'integrità della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

A tal fine, riveste un particolare rilievo la natura di Poiana, quale società a partecipazione pubblica totalitaria in regime in house providing del servizio idrico integrato e soggetta alla direzione e coordinamento della società CAFC s.p.a..

L'adozione da parte di Poiana di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito introdotte con tali normative trova il proprio presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria organizzazione aziendale attraverso l'adozione di regole e procedure alla cui osservanza - per quanto riguarda la presente parte speciale - sono tenuti tutti i propri Amministratori, Dirigenti, Lavoratori, Collaboratori esterni a qualsiasi titolo e chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza anche di mero fatto di Poiana.


Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta indicati di seguito, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 quanto alle fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale.

Il D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 sulla scorta di un lungo e, per vero, ancora aperto dibattito dottrinale circa l'ammissibilità di una responsabilità penale delle persone giuridiche, ha istituito la cosiddetta responsabilità "da reato" degli enti collettivi.

Considerando il controllo totalitario e la direzione e coordinamento esercitata da parte di CAFC s.p.a., è possibile altresì il concorso di esponenti aziendali di quest'ultima.

Tre sono, in sintesi, i requisiti da cui dipende la possibilità di imputare all'ente collettivo un illecito dipendente da reato: 1) occorre che sia stato commesso da una persona fisica un certo tipo di reato (uno di quelli indicati negli artt. 24-26); 2) occorre altresì che a commetterlo sia stata una persona fisica appartenente ad una certa categoria di soggetti [in particolare: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso - art. 5, 1° co., lett. a; b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro - art. 5, 1° co., lett. b]; 3) il reato, inoltre, deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Elemento costitutivo della responsabilità dell'Ente è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti "nell'interesse o a

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 2 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

vantaggio della Società" e non "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 1 e 2).

Ne deriva che la responsabilità dell'Ente sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

L'art. 12, primo comma, lett. a), stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Pertanto se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Nel caso in cui, infine, si accerti che un soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente non sarà responsabile affatto a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato-presupposto sia un sottoposto [lett. b) dell'art. 5, 1° co.], l'Ente sarà responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»: e tuttavia, è previsto che tale inosservanza debba ritenersi esclusa nel caso in cui «l'Ente, prima della commissione del reato, "avesse" adottato un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 7, 1° e 2° co.).


Peraltro, pur essendo dipendente dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica, la responsabilità da reato dell'Ente collettivo è in certo senso autonoma da quella penale dell'autore del reato-presupposto (art. 8, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231): essa, infatti, non è esclusa dal fatto che l'autore del reato-presupposto non venga identificato o non sia imputabile, né viene meno nel caso in cui il reato-presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia.

Obiettivo della presente sezione è quello di illustrare le fattispecie previste dall'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, il quali individua un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dell'attività dell'ente e che possono far sorgere la responsabilità amministrativa di Poiana.

L'art. 25 sexies che nel seguito si illustra è stato inserito nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001 con la legge 18 aprile 2005 n. 62, con la quale si è fatto luogo nell'ordinamento giuridico italiano al recepimento della direttiva 2003/6/CE, e successive integrazioni apportate dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation - MAR) e dalla Direttiva 2014/57/UE (MAD II), in relazione all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Per meglio comprendere la natura dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si riporta il dettato normativo dell'articolo 25 sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001, cui si riferiscono i reati presupposto affrontati nella presente Parte Speciale.

Art. 25-sexies. Abusi di mercato

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 3 di 23</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

2 LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA DI INTERESSE PER LA SOCIETA'

Di seguito si riporta il testo degli articoli del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. Intermediazione finanziaria) che descrivono i reati "presupposto" della responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione ai reati di abusi di mercato.

Art. 184. Abuso di informazioni privilegiate.

1 E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo de/l'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*


2 La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3 Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziati di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/ 01:

- **sanzione pecuniaria:** da 400 a 1000 quote, se l'ente ha conseguito un prodotto e/o un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte il valore del prodotto o del profitto.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 4 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'ipotesi di reato di cui all'art. 184 T.U. intermediazione finanziaria sanziona la condotta di chi, trovandosi in particolari rapporti con una società/ente emittente strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote societarie, fondi di investimento et c.: è prevista un'ipotesi delittuosa aggravata qualora gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nazionale o comunitario, ovvero in un sistema di scambio multilaterale), acquisti, venda o comunque genericamente compia operazioni su strumenti finanziari (non necessariamente coincidenti con quelli emessi dalla società o dall'ente con cui il soggetto attivo del reato si trova in rapporto) avvalendosi delle informazioni privilegiate delle quali dispone in ragione della propria posizione di direzione/controllo/collaborazione o anche, al limite, subordinazione.

E' punita altresì la condotta di chi riveli le informazioni privilegiate a terzi ovvero raccomandi o induca terzi, sempre in base alle informazioni privilegiate, al compimento di operazioni su strumenti finanziari. La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che per informazioni privilegiate debbono intendersi tutte quelle notizie di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente uno o più emittenti o strumenti finanziari e in grado, qualora divulgate, di influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari. A tal fine le notizie devono essere precise e devono riferirsi ad un evento che prevedibilmente si verificherà o si è verificato.

Concretamente il ricorrere della fattispecie delittuosa di abuso di informazioni privilegiate darà luogo a responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/01 in commento laddove il reato sia commesso da soggetti apicali e ricorra altresì l'interesse dell'Ente, come per esempio nell'ipotesi in cui l'ente collettivo realizzi consistenti risparmi economici sostituendo parte della remunerazione del proprio management con la consapevole messa a disposizione dello stesso di notizie privilegiate concernenti strumenti finanziari.


Art. 185. Manipolazione del mercato.

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella de//ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	Pag. 5 di 23

- **sanzione pecuniaria:** da 400 a 1000 quote, se l'ente ha conseguito un prodotto e/o un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte il valore del prodotto o del profitto;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Le condotte sanzionate dalla disposizione in commento sono quelle di chiunque diffonda notizie false o comunque ponga in essere condotte fraudolente o artifici (cioè a dire, realizzi comportamenti ingannatori o comunque suscettibili di ingenerare nel soggetto passivo del reato una falsa rappresentazione della realtà) idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Trattasi quindi di reato di pericolo, non essendo prevista la necessità che, in conseguenza delle condotte incriminate, si verifichi effettivamente la fluttuazione del valore di mercato degli strumenti finanziari.

Concretamente, il verificarsi di tale ipotesi delittuosa potrà dare luogo a responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231 laddove soggetti attivi delle condotte incriminate siano soggetti apicali e la diffusione di notizie false (ovvero la realizzazione di condotte fraudolente) sia posta in essere allo scopo di risollevare le quotazioni della società ovvero affossare le quotazioni della concorrenza.

Il **D.Lgs. 129/2024** ha esteso la disciplina degli abusi di mercato (già prevista per i mercati finanziari tradizionali dal TUF) anche al settore delle **cripto-attività**. Di fatto, i divieti di insider trading (art. 89-90 MiCA) e manipolazione (art. 91 MiCA) sono l'equivalente "digitale" di quanto già previsto dall'Art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01.

Art. D.Lgs. 231/01 (Rif.)	Descrizione Reato	Rif. Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA)	Sanzioni Pecuniarie (Quote)	Sanzioni Interdittive
Art. 25-sexies (esteso da Art. 34 D.Lgs. 129/24)	Abuso di informazioni privilegiate su cripto-attività	Art. 89 e 90 Reg. MiCA	Da 400 a 1.000 quote	Previste (Art. 13)
Art. 25-sexies (esteso da Art.	Manipolazione del mercato di cripto-attività	Art. 91 Reg. MiCA	Da 400 a 1.000 quote	Previste (Art. 13)


Art. D.Lgs. 231/01 (Rif.)	Descrizione Reato	Rif. Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA)	Sanzioni Pecuniarie (Quote)	Sanzioni Interdittive
34 D.Lgs. 129/24)				

Di seguito si riportano i riferimenti normativi più recenti come la Legge n. 132/2025 e il Regolamento UE n. 596/2014

Categoria	Articolo	Descrizione
Abusi di Mercato (Art. 25-sexies)	Art. 184 TUF	Abuso di informazioni privilegiate: utilizzare o comunicare informazioni riservate (insider trading) o indurre altri a farlo.
Abusi di Mercato (Art. 25-sexies)	Art. 185 TUF	Manipolazione del mercato: diffusione di notizie false o operazioni simulate atte a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
Illeciti Amministrativi (Art. 187-quinquies TUF)	Art. 14 e 15 Reg. UE 596/2014	Violazione dei divieti europei di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (MAR).

3 SANZIONI

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Abusi di mercato	Da 400 a 1.000 quote	Previste (Art. 13 D.Lgs. 231)
Abuso di info privilegiate / Manipolazione	Da 400 a 1.000 quote	Previste (Art. 13 D.Lgs. 231)
Illeciti ex Art. 187-quinquies TUF	Sanzione amministrativa pecuniaria fino a 15 milioni di euro o fino al 15% del fatturato.	Interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni amministrative o di direzione.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 7 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: GENERALITÀ'

Per beneficiare dell'esimente da responsabilità, l'Ente deve elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze della realtà di riferimento. In tal senso l' art . 6 del Decreto prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett .b).

Il regime probatorio è differente a seconda che il reato sia stato commesso:


- a) da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.Lgs. 231/01), nel qual caso l'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del modello organizzativo è attribuito all'Ente;
- b) da un soggetto in posizione subordinata (art. 7 D.Lgs. 231/01), nel qual caso l'onere della prova è attribuito all'accusa.

Merita evidenziare che l'Ente non risponde quando coloro che hanno commesso uno dei cd. reati presupposto, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2 D.Lgs 231/01 e che la responsabilità dell'Ente è esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso il reato sia commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente non risponde

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 8 di 23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza (art. 7 D.Lgs 231/01).

In ogni caso la responsabilità è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

5 LA REALTÀ CONSIDERATA

Acquedotto Poiana s.p.a. è un'azienda a totale partecipazione pubblica (e soggetta a direzione e coordinamento della società CAFC s.p.a.) che si occupa, in regime in house providing, della gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua - captazione (il prelievo fisico dell'acqua da sorgenti o pozzi), adduzione (il trasporto dell'acqua prelevata nei serbatoi), distribuzione, vettoriamento (trasporto) acque reflue e depurazione delle stesse - nell'ambito dei seguenti Comuni:

- Cividale del Friuli;
- Buttrio;
- Corno di Rosazzo;
- Manzano;
- Moimacco;
- Pavia di Udine;
- Pradamano;
- Premariacco;
- Remanzacco;
- San Giovanni al Natisone;
- Trivignano Udinese;
- San Pietro al Natisone.

La Società ha sede legale ed amministrativa a Cividale, Viale Duca degli Abruzzi, ma vi sono anche altre sedi operative, ancorché tecniche, e la Società possiede un'altra unità locale, regolarmente denunciata alla CCIAA come deposito, in Cividale in via delle Manifatture n. 14 (un capannone prefabbricato adibito a magazzino).


L'interazione produttiva è assicurata da un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, di seguito per brevità anche solo "SGI".

Per il dettaglio, si rimanda espressamente alla Parte Generale del presente Modello.

6 LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.

Si designano come "attività sensibili" specifiche aree di attività di Poiana all'interno delle quali possono essere commessi i reati presupposto elencati all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01.

L'analisi delle attività della Società ha portato all'individuazione di alcune fasi critiche che possono essere potenzialmente più esposte alla commissione dei reati suddetti e dei soggetti nelle medesime coinvolti, che devono pertanto considerarsi a tutti gli effetti i principali, ma non

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 9 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

esclusivi, destinatari della presente Parte Speciale.

Le attività della Società che sono state ritenute maggiormente esposte a rischio, ovvero "sensibili", sono riconducibili in particolare alle seguenti fattispecie:

- 1) gestione delle disponibilità liquide dell'azienda, dei crediti e dei debiti societari di ogni genere e tipo, valutazione e svalutazione, cessione, acquisto e vendita strumenti finanziari;
- 2) redazione bilanci, comunicazioni sociali, comunicazioni a terzi obbligatorie per legge e relazioni obbligatorie per legge;
- 3) gestione delle informazioni privilegiate interne ed esterne;
- 4) mancata indicazione o indicazioni inesatte, incomplete oppure false relativamente a impegni a favore di terzi o a proprio favore (fidejussioni e/o altri impegni), su utilizzo di beni di terzi (leasing/ comodato/ riserva di proprietà);
- 5) gestione dei crediti e dei debiti societari di ogni genere e tipo, valutazione e svalutazione.
- 6) comunicazioni istituzionali verso i soci pubblici che possano contenere dati sensibili sull'andamento economico-patrimoniale suscettibili di influenzare strumenti finanziari correlati

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.


Oltre alle attività più sopra individuate, in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.Lgs 231/2001, è necessario prevedere specifiche forme di controllo per i "processi strumentali" cioè per quelle attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati in discorso.

Sono considerati in particolare **processi strumentali**:

- a. le decisioni di investimento;
- b. i processi di pianificazione finanziaria delle attività sociali;
- c. il ricorso al credito e la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

I Soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili del procedimento ovvero dell'ufficio/servizio, i Responsabili amministrativi e tecnici, il personale dipendente interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze),), il Collegio Sindacale/ Revisore legale (ove nominato), i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile ovvero nel processo strumentale.

7 SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 10 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

7.1 PREMESSA

Acquedotto Poiana spa, nell'adeguare il proprio Modello ai reati trattati nella presente parte speciale ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:


- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 16/679 (GDPR);
- del D.M. 13/02/2014 - "Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese";
- delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n°231/2001" redatte da Confindustria (edizione marzo 2014) e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 ed edizione giugno 2021;
- dei "Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001" elaborato nel giugno 2016 dal Comitato tecnico-scientifico "Linee Guida per la redazione e l'attestazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231" costituito in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" pubblicati nel febbraio 2019;
- della vigente disciplina legislativa di cui al Codice Penale e alle norme speciali di settore.

Si evidenzia che costituiscono parte integrante dei sistemi di controllo della società rispetto alle attività a rischio i seguenti elementi:

- Parte Generale del Modello Organizzativo;
- Codice Etico e Valori Condivisi;
- Sistema di Deleghe, Procure e Poteri;
- Struttura Organizzativa (Organigramma e mansionario);
- Principi e regole generali di comportamento di cui alla presente parte speciale;
- Sistema Disciplinare;
- Policy Whistleblowing;
- Regolamento Aziendale – Norme di comportamento e di disciplina aziendale per l'utilizzo di internet e della posta elettronica;
- Sistema di Gestione Integrato;
- Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto di cui alla presente parte speciale.

7.2 IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI

Acquedotto Poiana, nella propria veste di gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno della provincia di Udine, si è dotata di un Codice Etico che raccoglie i principi e i valori di riferimento ai quali ciascun destinatario deve ispirare il proprio agire, oltre che le norme di comportamento cui uniformarsi, e ciò anche indipendentemente dalle specifiche previsioni della presente Parte Speciale e dal proprio ruolo di apicale, di subordinato ovvero di collaboratore esterno, nella piena consapevolezza che il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico ha la finalità di orientare tutti i destinatari nelle situazioni non codificate.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 11 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

La piena effettività del Codice Etico è garantita anche dal fatto che ogni scostamento dai valori e dai principi in esso contenuti, potrebbe originare una responsabilità a livello disciplinare.

In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente parte speciale, tutti i destinatari del Modello debbono:

1. Rispettare le Leggi e Regolamenti a livello Europeo, Statale, Regionale e Locale;

2. Rispettare i principi di:
 - **Integrità** (che si traduce nell'agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di debolezza o di non conoscenza altrui);
 - **Trasparenza, completezza dell'informazione e tracciabilità** (ogni azione deve essere svolta, garantendo correttezza, completezza, uniformità, trasparenza e tempestività d'informazione e ogni scelta deve essere adeguatamente documentata);
 - **Tutela del patrimonio e delle risorse dell'Ente** (l'Ente non può svilire il proprio patrimonio e deve preservarlo con idonei interventi);
 - **Antiriciclaggio e Anticorruzione** (l'Ente rispetta e si pone a baluardo delle strutture pubbliche e del loro operato, anche in termini di controllo, perseguendo obiettivi di contrasto ad ogni forma di influenza nell'azione legittima dei pubblici funzionari e di privati, nonché adottando pedissequamente e proattivamente ogni comportamento che contrasti il riciclaggio e l'autoriciclaggio);
 - **Efficienza** (che richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'utente e secondo gli standard più avanzati);

Data Protection e Riservatezza: deve essere garantita la massima riservatezza e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), assicurando che le informazioni privilegiate siano trattate esclusivamente da soggetti autorizzati e tracciati tramite appositi registri.


7.3 DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA.

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'atto di nomina è costituito da una delibera dell'Assemblea che è coerentemente riportata in Camera di Commercio e desumibile dalla Visura Camerale.

È stata conferita idonea procura al Direttore Generale della Società, i cui titoli, competenze ed esperienze garantiscono la sua capacità tecnica ed organizzativa, per la gestione e le attività ordinarie della Società.

Per le aree di attività potenzialmente interessate da condotte suscettibili di integrare i reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, l'Organo Amministrativo ed il Direttore Generale potrebbero essere chiamati a rispondere a titolo personale e/o in concorso di eventuali reati.

Qualora sia necessaria l'attribuzione di nuove procure, l'Organo Amministrativo delibererà il rilascio ai soggetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 12 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

- ciascuna procura deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell'interesse della Società, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello.

7.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

La struttura organizzativa di Poiana vede un'articolazione per funzioni, come da organigramma agli atti della Società. Ad ogni posizione organizzativa corrisponde una serie di mansioni che ciascun collaboratore si trova a svolgere in parziale autonomia.

Alcune funzioni e porzioni dei processi vengono, però, demandate all'esterno e, pertanto, non è pensabile che gli outsourcers, i fornitori di servizi ed i professionisti si trovino a poter svolgere in piena autonomia e senza alcun vincolo forniture di prodotti e servizi od a svolgere in piena autonomia porzioni di attività afferibile alla Società.


Di qui la necessità di vincolare esplicitamente questi soggetti attraverso clausole contrattuali ed affidamenti di incarico che, da un lato, li rendano consapevoli dei valori della Società (rispetto del Codice Etico), nonché delle volontà della Società in relazione allo svolgimento dell'incarico (prescrizioni e vincoli) e che, dall'altro, prevedano l'applicazione di sanzioni, fino alla risoluzione del contratto.

Di qui la necessità di vincolare esplicitamente questi soggetti attraverso **clausole contrattuali** ed affidamenti di incarico che, da un lato, li rendano consapevoli dei valori della Società (**rispetto del Codice Etico**), nonché delle volontà della Società in relazione allo svolgimento dell'incarico (**prescrizioni e vincoli**) e che, dall'altro, prevedano l'applicazione di **sanzioni**, fino alla risoluzione del contratto.

Va, altresì sottolineato che l'importo del corrispettivo deve risultare documentabile, congruo ed in linea con le tariffe, le condizioni e le prassi del mercato, posto che diversamente esso può tradursi in una pressione ed induzione all'illegalità.

Ogni organizzazione nel perseguire le sue finalità istituzionali, se non rappresenta un'entità minimale, necessita di suddividere le attività che svolge fra più soggetti. Così facendo sfrutta meccanismi quali la specializzazione, l'economia di apprendimento, le economie di scala ma deve creare meccanismi di coordinamento e controllo che finalizzino l'agire dei singoli verso un obiettivo definito dalla struttura di governance, nel rispetto di vincoli interni ed esterni. In sostanza, l'Ente deve realizzare una qualche forma di coordinamento organizzativo.

I meccanismi a disposizione sono cinque, ciascuno con pregi e peculiarità ma anche con

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 13 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

alcuni limiti:

- Adattamento reciproco: è un meccanismo ex post, semplice ed immediato che si basa su accordi diretti ed informali e che lascia discrezionalità agli operatori;
- Supervisione diretta: è un meccanismo ex post che prevede la presenza di un capo, responsabile del lavoro degli altri cui competono le decisioni sul cosa fare. Il limite di questo meccanismo è lo *span of control* (numero di persone controllabili);
- Standardizzazione dei processi: è un meccanismo di coordinamento ex ante, applicabile a processi stabili con bassa incertezza e variabilità che si sostanzia in una progettazione del lavoro a priori;
- Standardizzazione dei risultati: è un meccanismo di coordinamento ex ante che si sostanzia in una progettazione dei risultati del lavoro e non delle modalità di esecuzione;
- Standardizzazione delle competenze: è un meccanismo di coordinamento ex ante che si sostanzia in una progettazione delle competenze (compresi, in senso, lato i valori) perché spesso non sono noti gli obiettivi e le modalità operative.

Questi meccanismi di coordinamento e controllo organizzativo non sono necessariamente e mutuamente esclusivi ma trovano una sinergia nella loro applicazione all'interno dell'Organizzazione e possono essere, quindi, utilmente sfruttati per conseguire un migliore controllo sia nelle situazioni più stabili che in quelle più difficilmente codificabili.


7.5 REGOLE GENERALI

Al fine di costruire un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati, la Società ha ritenuto ineludibile adottare alcuni presidi generali che si traducono nella promulgazione e diffusione di un set di valori sui quali fonda la propria azione (Codice Etico), ma anche nella presentazione di vincoli all'azione per ovviare a comportamenti suscettibili di integrare le fattispecie di reato trattati nella presente parte speciale e nella chiara indicazione delle dipendenze gerarchiche delle diverse posizioni organizzative.

Rimangono da definire i comportamenti che trasformano la posizione organizzativa in un ruolo: alcuni di essi sono di carattere generale, mentre altri sono più specifici per situazioni codificabili.

Nell'ambito comportamenti più generali, va ricordato che ciascun dipendente, collaboratore o destinatario del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è tenuto:

- a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati, riferendo con tempestività e riservatezza al Direttore Generale, ovvero all'Organo Amministrativo (ovvero al Presidente del CdA) e all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla Legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 14 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------


- al rispetto delle procedure aziendali in conformità alle norme vigenti.

In particolare, i componenti degli Organi Sociali di Acquedotto Poiana s.p.a. (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi contabili nazionali e internazionali;
- la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della Società;
- il Codice Etico;
- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
- i regolamenti e i provvedimenti delle Autorità di controllo.

Gli esponenti della Società che hanno fra le loro mansioni il controllo in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, anche sulla base di specifica procura conferita dall'Organo Amministrativo, e gli altri soggetti espressamente delegati/incaricati di funzioni commerciali, contabili, di controllo e di revisione, ovvero che svolgono anche di fatto tali attività, devono:

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, della normativa societaria e statutaria, degli accordi con CAFC s.p.a. e delle direttive di quest'ultima, di quanto riportato nel Modello e nel Codice Etico;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nella selezione, assunzione e gestione del personale e dei partners, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo la conoscenza del D.Lgs. 231/01, del Modello, del Codice Etico e della consapevolezza delle situazioni a rischio;
- verificare e garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- verificare la conformità alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale e relative eventuali procedure;
- verificare e garantire la segregazione delle funzioni: ovvero la separazione tra soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla;
- verificare e garantire che l'assegnazione dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia coerente con le posizioni di responsabilità;
- verificare e garantire l'adeguatezza dei controlli in tutte le fasi del processo;
- verificare e garantire la tempestività e adeguatezza dei flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure interne, nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e di tutte le attività connesse, anche nelle fasi di acquisizione, elaborazione,

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 15 di 23</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

comunicazione di dati aziendali;

- osservare scrupolosamente tutte le norme volte a salvaguardare il capitale sociale, al fine di salvaguardare le posizioni creditizie dei terzi ed i diritti di CAFC s.p.a.;
- astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente, simulate, diffondere notizie false, non corrette;
- garantire il regolare svolgimento delle assemblee, evitando condizionamenti.

7.6 SISTEMA DISCIPLINARE.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare che è stato diffuso a tutti i lavoratori e che viene applicato al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, nel Codice Etico e nella Policy Whistleblowing ex D.Lgs n. 24/2023 adottata. Tale sistema sanzionatorio è parte integrante del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Società.

La Società intende applicare con costanza le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dissuadere ogni comportamento che violi il rispetto delle misure preventive e protettive adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Le sanzioni previste per i soggetti individuati nella presente Parte Speciale sono quelle indicate nel Sistema Disciplinare (mutuate, in parte qua, dal vigente CCNL del settore Gas-Acqua) che qui si riassumono:

- Amministratori e componenti Organi di controllo (OdV, Collegio Sindacale/Sindaco Unico o Revisori ove nominati):

- a. diffida al puntuale rispetto del Modello;
 - b. revoca delle deleghe;
 - c. decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo;
 - d. allontanamento temporaneo dalla società;
 - e. revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa;
- salva azione di responsabilità e richiesta di risarcimento del danno.

- Dirigenti, Preposti e Dipendenti:

- a. rimprovero verbale o rimprovero scritto;
 - b. multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione;
 - c. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 e fino a 10 giorni;
 - d. licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
 - e. (licenziamento con preavviso);
 - f. licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (licenziamento senza preavviso).
- salva la richiesta di risarcimento del danno.

- Fornitori, Consulenti e collaboratori esterni, Partners:

- a. diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
- b. revoca/recesso/risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 16 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati e/o comunque connessi all'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001; salva la richiesta di risarcimento del danno.

7.7 POLICY WHISTLEBLOWING.

La Società ha adottato un sistema di segnalazione in piena conformità al D.Lgs. 24/2023, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione attraverso canali criptati.

Esso – anche in ragione dell'estensione dell'onere di segnalazione delle condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Società, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2 del D.Lgs n. 24/2023) realizzato attraverso le previsioni del Codice Etico – costituisce un presidio fondamentale di legalità dell'azione sociale.

L'effettività e il corretto funzionamento dell'istituto sono affidati alle disposizioni della Whistleblowing Policy, mentre le previsioni del Sistema Disciplinare assicurano ad un tempo sia la tutela di coloro che segnalano l'esistenza di comportamenti contrari alla legge e/o al pieno funzionamento del Modello Organizzativo di gestione sia il corretto utilizzo dell'istituto (sanzionandone un impiego "deviato" o comunque animato da finalità incompatibili con la logica del Whistleblowing).

8 SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate.


Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico.

Relativamente a ciascuna area di rischio sono stati individuati e sintetizzati le attività e i controlli di:

- **primo livello** propri dei vari soggetti o funzioni che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi (Responsabili di Funzione, Responsabili di aree o processi specifici, Responsabili Unità Organizzative, Dipendenti);
- **secondo livello** esercitati, in autonomia, dai Responsabili Unità Organizzative nominati quali Responsabili interi delle singole Parti Speciali e dal Responsabile della funzione;
- **terzo livello** in capo all'Organismo di Vigilanza, che sono riportati nel paragrafo che segue.

9 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) - fermo quanto previsto dalla Policy Whistleblowing adottata dalla società e dal proprio Statuto - ha il compito di vigilare "sul funzionamento e


 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 17 di 23</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

sull'osservanza del Modello stesso e di curarne l'aggiornamento"(art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Nei confronti di tale Organismo sono istituiti degli *obblighi di informazione* (art. 6, comma 2 lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) che riguardano la trasmissione di informazioni utili ai fini dello svolgimento di tale attività di vigilanza. All'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, oltre alla facoltà di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, spetta il potere di effettuare controlli a campione (anche a sorpresa) volti alla verifica della corretta osservanza dei principi e delle regole espressi dalla presente Parte Speciale, nonché dai documenti dalla stessa richiamati. L'OdV ha facoltà di accedere a tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa, economica e finanziaria, ed in particolare ai rapporti della Società con gli Enti di Controllo e i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio in genere, nonché la facoltà di accedere presso le sedi sociali e tutti i locali ove si svolga l'attività di Società.

Per consentire l'efficacia del Modello 231 della Società, fermo quanto previsto nella Parte Generale e nella Policy Whistleblowing adottata dalla Società stessa, l'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente informato in base ai flussi previsti dallo Statuto dell'OdV e dalla presente Parte Speciale.

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza rientrano:

- verificare costantemente l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, nonché rilevare deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree/attività a rischio, come individuate anche nella presente Parte Speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni esposte a rischio o in relazione al flusso informativo;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del "sistema" di controllo in relazione ai reati, comportamenti ed alle regole trattati nella presente Parte Speciale;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a) all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - b) alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, Consulenti e Outsourcer) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 18 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in relazione alla presente Parte Speciale si segnala:

- monitoraggio continuativo della funzionalità delle procedure interne e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Collegio sindacale, dell'adeguatezza dell'assetto di Corporate Governance, nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per la Società;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo dal Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;
- coordinamento anche ai sensi dell'art. 2381 c.c. con l'Organo Amministrativo e dell'art. 2403 c.c. con il Collegio Sindacale, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001.

L'Organo amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio sindacale – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, d.lgs. cit. I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in subiecta materia sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorché ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

I Destinatari della presente Parte Speciale dovranno collaborare con l'Organismo di Vigilanza (oltre che con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) rispondendo prontamente a tutte le richieste degli stessi, fornendo loro la documentazione e le informazioni di cui sono a conoscenza, contribuendo, secondo le proprie competenze, a predisporre ed applicare puntualmente le procedure che descrivono i comportamenti da adottare nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali.

9.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV

Fermo quanto previsto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo riferisce - in particolare - in merito ad ispezioni, controlli, segnalazioni e provvedimenti al Direttore Generale, nonché - in ipotesi di conflitto di interessi – all'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed al Collegio Sindacale.

In caso di violazione delle norme di legge e/o della presente Parte Speciale e/o di procedure e protocolli previsti a tutela della corretta gestione aziendale da parte di uno dei soggetti Destinatari della presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, al fine di permettere agli stessi di agire assumendo i provvedimenti ritenuti opportuni.

La programmazione delle attività di controllo è svolta dall'OdV secondo quanto prescritto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

9.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'Organo Amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio Sindacale – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter del D.Lgs n. 231/2001.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo Amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento, nei modi previsti dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.

Come previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo di Società - fermo quanto previsto specificatamente nella Policy Whistleblowing - le segnalazioni e i report possono essere inoltrati ed inviati all'Organismo di Vigilanza attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@poiana.it o in qualsiasi forma il segnalante ritenga opportuna.

Per consentire l'efficacia del presente Modello - fermo quanto previsto specificatamente nella Parte Generale, nella Policy Whistleblowing e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza - nella tabella seguente sono riportati, con le rispettive periodicità, alcuni aspetti da comunicare all'OdV.

All'Organismo di Vigilanza devono obbligatoriamente essere inviate le informazioni previste dalla seguente tabella. Si precisa, in ogni caso, che tutte le comunicazioni annuali debbono essere inviate all'OdV entro il 31 marzo di ogni anno, mentre le comunicazioni ad evento debbono essere inviate entro 30 giorni dall'evento stesso, salvo casi di urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del responsabile della funzione o del segnalante.

Nel caso in cui non si siano verificati eventi nell'anno in corso, entro il 31 dicembre di ogni anno, il soggetto incaricato dovrà inviare una comunicazione all'OdV evidenziando l'assenza di eventi alla voce specifica per l'anno di riferimento (a seconda dei casi, ad esempio "nessun evento" oppure "nessuna modifica apportata").

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	PERIODICITÀ
1	Segnalazioni di violazioni del MOG o del Codice Etico	Tutti i Destinatari / Responsabili di Funzione	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
2	Provvedimenti disciplinari per violazioni 231	Risorse Umane	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
3	Fatti rilevanti relativi alla gestione (es., operazioni straordinarie)	Amministratore Unico/ Responsabile Amministrazione	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE
		Pag. 20 di 23

4	Fascicolo di bilancio	Amministratore Unico/ Responsabile Amministrazione	SEMESTRALE
5	Rapporti con Autorità di Vigilanza (Copia di verbali, ispezioni o richieste di informazioni che possano sottendere ipotesi di reato ex art. 25-sexies.)	Direzione Generale	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
6	Richieste e visite ispettive del Collegio Sindacale/Sindaco unico/revisore legale(ove nominato)	Amministratore Unico/ Responsabile Amministrazione	SEMESTRALE
7	Gestione ed evoluzione dei contenziosi incorso	Amministratore Unico/ Responsabile Amministrazione	ANNUALE (al 31/03 di ogni anno)
8	Report su Attività di formazione 231	Risorse Umane	ANNUALE
9	Segnalazioni Whistleblowing	RPCT	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
10	Monitoraggio Portafogli Digitali	Responsabile IT	ANNUALE


10 INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO

Le fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale possono, in astratto, configurarsi in concorso con altri reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01. Al fine di garantire l'efficacia del Modello, l'Ente monitora con particolare attenzione le seguenti interazioni:

10.1 REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01

L'articolo 24 Sanziona i reati di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico".

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25 sexies quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, l'ottenimento indebito di finanziamenti e/o altre erogazioni dallo Stato o da altri enti pubblici sia ottenuto sulla base della falsa rappresentazione all'Ente Pubblico della solidità finanziaria di Poiana.

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 21 di 23</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.2 REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01

L'articolo 24 bis sanziona i delitti informatici e di trattamento illecito di dati commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

Le condotte di abuso di mercato possono scaturire da accessi abusivi a sistemi informatici o telematici (es. intrusioni nelle banche dati gestionali, nei server aziendali o negli account e-mail della Direzione e dei vertici apicali) volti a carpire informazioni privilegiate prima della loro diffusione ufficiale. La protezione della "informazione privilegiata" è dunque strettamente connessa alla tenuta del sistema di cybersecurity aziendale.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.3 REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER D.LGS. 231/01

L'articolo 24 ter sanziona delitti di criminalità organizzata commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto il campo operativo di tale disposizione potrà sovrapporsi a quello dell'art. 25 sexies in discorso laddove, per esempio, gli abusi di mercato costituissero l'obiettivo di fenomeni criminali collettivi ovvero il mezzo attraverso cui garantirne la sopravvivenza e lo sviluppo.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.4 REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01


L'articolo 25 sanziona i reati di "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25 ter quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, la manipolazione del mercato finanziario degli strumenti emessi dalla società passasse attraverso la corruzione di funzionari delle autorità di vigilanza dei mercati.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 D.LGS. 231/01)

La diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate (Aggiotaggio) possono configurare simultaneamente la fattispecie di Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.), qualora la condotta sia diretta a distorcere le regole della concorrenza o a danneggiare competitor operanti nel medesimo settore di riferimento.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 22 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i protocolli di controllo sulla formazione del bilancio.

10.6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/01)

Le condotte di abuso di mercato presentano profili di stretta connessione con i reati societari. In particolare, la manipolazione del mercato (Art. 185 TUF) può essere preceduta o accompagnata dal reato di False comunicazioni sociali (Artt. 2621-2622 c.c.), laddove l'alterazione dei dati di bilancio o delle relazioni sociali sia finalizzata a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o a occultare operazioni di insider trading.

10.7 REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25 octies prevede che l'Ente risponda per le condotte di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio" commesse nel proprio interesse.

Le plusvalenze o i profitti derivanti da condotte di insider trading o manipolazione del mercato possono costituire il "profitto illecito" da reimpiegare in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, configurando così il reato di Autoriciclaggio. L'Organismo di Vigilanza monitora la coerenza dei flussi finanziari sospetti in coordinamento con le procedure Antiriciclaggio.

10.8 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25 decies sanziona la commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente del delitto di cui all' art . 377 bis c. p.


L'articolo 25-decies sanziona il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Tali ipotesi possono concorrere con gli abusi di mercato quando la condotta sia diretta a ostacolare le indagini penali o amministrative, fornendo un contributo specifico al mantenimento di condotte illecite a vantaggio dell'Ente. Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.9 REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/01)

Si evidenzia il rischio di interazione con i reati tributari qualora le operazioni simulate poste in essere per manipolare il mercato siano supportate da emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o altre frodi fiscali, finalizzate a giustificare flussi finanziari anomali o a creare provviste occulte necessarie per il compimento degli abusi di mercato.

6 Documentazione aziendale di riferimento

- Procura al Direttore Generale;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	PARTE SPECIALE Pag. 23 di 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

- Organigramma;
- PIAO;
- Codice Etico;
- Policy Whistleblowing;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento Aziendale – *Utilizzo consapevole degli strumenti informatici*;
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del settore gas - acqua.

L'elenco completo e aggiornato della documentazione aziendale di riferimento (istruzioni, moduli e procedure interni), delle comunicazioni interne e degli ordini di servizio in vigore è disponibile presso gli uffici di competenza della sede di Cividale del Friuli.